COMUNE DI BURCEI

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA TASSA DI OCCUPAZIONE

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI BURCEI

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO PER LA TASSA DI OCCUPAZIONE

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Concessione e autorizzazione di occupazione
Art. 2 - Domanda di concessione o di autorizzazione
Art. 3 - Denuncia delle occupazioni permanenti
Art. 4 - Mestieri girovaghi e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 5 - Concessione e autorizzazione
Art. 6 - Occupazioni urgenti
Art. 7 - Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione
Art. 8 - Decadenza della concessione e dell'autorizzazione
Art. 9 - Revoca della concessione e dell'autorizzazione
Art. 10 - Obblighi del concessionario
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 12 - Costruzione di gallerie sotterranee

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del Comune
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie
Art. 15 - Tariffe
Art. 16 - Soggetti passivi
Art. 17 - occupazioni permanenti e temporanee
Art. 18 - Criteri di applicazione della tassa
Art. 19 - Misura dello spazio occupato
Art. 20 - Passi carrabili
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico
Art. 22 - Distributori di carburante
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchI
Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa
Art. 27 - Riduzioni per occupazioni permanenti
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa
Art. 29 - Riduzioni per occupazioni temporanee
Art. 30 - Esenzioni dalla tassa
Art. 31 - Esclusioni dalla tassa
Art. 32 - Sanzioni - Soprattasse
Art. 33 - Sanzioni - Pene pecuniarie
Art. 34 - Versamento della tassa
Art. 35 - Rimborsi
Art. 36 - Ruoli di riscossione coattiva
Art. 37 - Norme transitorie
Art. 38 - Entrata in vigore
Allegato "A" - Tariffario

COMUNE DI BURCEI - SEGRETERIA - Provincia di Cagliari

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Concessione e autorizzazione di occupazione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè degli spazi sovrastanti o sottostanti, è soggetta a concessione o autorizzazione rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. La concessione o l'autorizzazione non sono necessarie per le occupazioni occasionali o nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2
Domanda di concessione o di autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione del suolo o spazio che si intende occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre condizioni che l'Amministrazione Comunale intendesse dettare in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata, su richiesta dell'Amministrazione, da disegni ed elaborati atti ad identificare l'opera stessa.

4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. L'Amministrazione, in casi particolari, entro 15 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3
Denuncia delle occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, deve essere presentata denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente ufficio del Comune, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia non dovrà essere ripresentata negli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché' non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 4
Mestieri girovaghi e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più' di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno .200 metri.

Art. 5
Concessione e autorizzazione

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per la lesione di eventuali diritti di terzi connessa all'esercizio della occupazione.

3. È fatto salvo in ogni caso l'obbligo per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, pena la revoca della concessione.

4. Il Sindaco dovrà esprimersi sulla concessione o autorizzazione per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o, nello stesso termine, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la pronuncia è stabilito in 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il Comune in caso di occupazioni con steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

COMUNE DI BURCEI - Provincia di Cagliari - SEGRETERIA

Art. 6
Occupazioni urgenti

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, nelle more della presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale mediante telefax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7
Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione possono essere rinnovate su richiesta motivata.

2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste per il rilascio dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo, per le occupazioni temporanee, deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della scadenza e deve contenere gli estremi della concessione originaria nonchè copia della ricevuta di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 8
Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e della autorizzazione:

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o nell'autorizzazione;
d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi alla data indicata nella domanda, nel caso di occupazione temporanea;
e) il mancato pagamento della tassa di occupazione.

2. In caso di decadenza dalla concessione o dall'autorizzazione, non si procederà alla restituzione della tassa già assolta per il periodo residuo.

Art. 9
Revoca della concessione e dell'autorizzazione

1. La concessione e l'autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse .

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà' la tassa già' pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e del personale appositamente autorizzato dal Sindaco, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. È fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o di autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. In caso di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12
Costruzione di gallerie sotterranee

1. Nel caso di costruzione da parte del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi e impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, è dovuto dai soggetti beneficiari dell'opera realizzata un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie .

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13
Classificazione del Comune

1. Il Comune di Burcei, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. ai sensi dell'art. 43 comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 , appartiene alla V classe.

Art. 14
Suddivisione del territorio in categorie

1. Il territorio del Comune di Burcei è suddiviso in due categorie, ai sensi dell'art. 42, comma, 3 del D.Lgs. 507/93 citato, secondo la classificazione delle aree pubbliche deliberata contestualmente al presente regolamento.

Art. 15
Tariffe

1. La tassa viene determinata in base alle misure tariffarie previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93 e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva .

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 70 per cento;

COMUNE DI BURCEI - Provincia di Cagliari - SEGRETERIA

Art. 16
Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 17
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18
Criteri di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La misura della tassa è differenziata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 del presente Regolamento e all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta in unica soluzione e per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, e si applica sulla base delle misure di tariffa previste per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19
Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati in aree della stessa

categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 80 centimetri dal vivo del muro, la superficie su cui determinare il tributo va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo;.

Art. 20
Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 100.

Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22
Distributori di carburante

1. Per gli spazi pubblici occupati da distributori di carburante, la tassa stabilita nella tariffa va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi

sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con chioschi che insistono su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24
Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. La tassa per le occupazioni temporanee si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa e tenuto conto dei seguenti criteri:

1) occupazioni da 0 a 6 ore: 1/4 della tariffa giornaliera;
2) occupazioni oltre 6 ore e fino a 12 ore: 1/2 della tariffa giorn.;
3) occupazioni oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa giorn. intera;
4) occupazioni fino a 14 giorni: tariffa giornaliera intera;
5) occupazioni oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni: riduzione del 20 per cento sulla tariffa giornaliera
6) occupazioni oltre i 30 giorni: riduzione del 30 per cento sulla tariffa giornaliera.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25
Occupazioni sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, che non siano già stati assoggettati alla tassa ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

COMUNE DI BURGEI - Provincia di Cagliari - SEGRETERIA

Art. 26
Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 30 per cento.

Art. 27
Riduzioni per occupazioni permanenti

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa per occupazioni permanenti:

1) le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in misura del 10 per cento per la parte eccedente
2) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
3) per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
4) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. L'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. viene calcolata in ragione del 10 per cento.
5) per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per i quali il Comune, su espressa richiesta degli aventi diritto, vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento. Il divieto di sosta non può estendersi per una superficie superiore ai 10 mq.
6) la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 28
Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.



Art. 29
Riduzioni per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento.

2. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura di banchi di vendita o altro per cui la tassa è già dovuta, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.

3. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

5. Per le occupazioni realizzate dagli organizzatori in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

7. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

Art. 30
Esenzioni dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché' non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità', sebbene di privata pertinenza, nonché' le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché' di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a un'ora e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività' o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
c) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore a due ore;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31
Esclusioni dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32
Sanzioni - Soprattasse

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 33
Sanzioni - Pene pecuniarie

1. Per qualsiasi contravvenzione al presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £. 4.000 a £. 1.000.000, da determinare in base alla gravità dell'infrazione, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n° 383 come modificato dalla legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. La determinazione dell'ammontare e l'irrogazione della sanzione è demandata ad apposita ordinanza sindacale.

3. La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 34
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Art. 35
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

COMUNE DI BURGEI - PROVINCIA DI LECCE - SEGRETERIA

Art. 36
Ruoli di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 37
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue

a) I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all' art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) Per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.

c) Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;

d) Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 38
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio.

PROVINCIA DI BIELLA - COMUNE DI BIELLA - SEGRETERIA

REGOLAMENTO FORMATO DA N° 38 ARTICOLI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 21 IN DATA 7.07.1994, COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N° 36 IN DATA 28.10.1994.



IL SEGRETARIO COMUNALE

